

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI (ART. 18 D.LGS. N. 39/2013)

Città di Calolziocorte



**REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL
CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI
(Art. 18, D.Lgs. n. 39/2013)**

Approvato con deliberazione di CC n. 36 del 30.07.2015

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Obblighi successivi al conferimento di incarichi

Art. 3 - Contestazione nullità incarichi

Art. 4 - Organi surroganti

Art. 5 - Procedura sostitutiva

Art. 6 - Dichiarazioni

Art.1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Art.2
Obblighi successivi al conferimento di incarichi

1. Tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi entro sette giorni dalla loro adozione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 3
Contestazione nullità incarichi

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuita la funzione di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.
2. Nel caso venga accertata la violazione delle disposizioni richiamate al precedente articolo 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.
3. Entro sette giorni dalla comunicazione l'organo conferente può inviare eventuali note controdeduttive, rispetto alle quali il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà esprimersi entro i successivi cinque giorni.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà avvio, nel caso di conferma della contestazione di nullità, alla procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva di cui al seguente articolo 5.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.

Art. 4
Organi surroganti

1. Gli organi surroganti sono individuati:
 - a) nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
 - b) nella Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
 - c) nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
 - d) nel Segretario Generale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Settore;
 - e) nel Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale.

Art. 5

Procedura sostitutiva

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno affidare l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono comunicati al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, all'OIV.

Art. 6

Dichiarazioni

1. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D. Lgs 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D. Lgs 39/2013 devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 445/2000 e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione (art. 20, c. 1).
2. La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
3. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune devono essere inviati, tempestivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D. Lgs 39/2013.
4. La dichiarazione falsa, accertata dalla amministrazione comunale, comporta la inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, fermo restando ogni altra responsabilità.
5. La dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno.
6. Il responsabile della Trasparenza vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 5 siano pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente, a cura dei competenti Responsabili di Servizio.